



STATUTO DELLA AIVPAFE ASSOCIAZIONE ITALIANA VETERINARI PATOLOGIA FELINA

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita l'Associazione denominata "AIVPAFE - ASSOCIAZIONE ITALIANA VETERINARI PATOLOGIA FELINA"

ARTICOLO 2 - SEDE

L'Associazione ha sede presso il domicilio del Presidente pro-tempore dell'Associazione o in altro luogo da lui indicato.

ARTICOLO 3 - SCOPO

L'Associazione non ha scopo di lucro e si propone unicamente finalità scientifico-culturali favorendo l'aggiornamento professionale dei suoi soci sulle patologie feline, anche con approccio One Health.

L'Associazione si occupa, inoltre, di formazione ed in particolare di educazione Continua in Medicina (ECM).

Per attuare le proprie finalità essa potrà realizzare qualunque iniziativa su proposta e/o decisione del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea dei Soci nell'ambito delle rispettive competenze come di seguito specificate.

ARTICOLO 4 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai contributi in denaro versati dai soci e da terzi;
- dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- dalle donazioni, dai legati, dai contributi istituzionali e da ogni forma di liberalità che vengono espressamente destinate a patrimonio dell'Associazione, da parte di soci o di terzi.

Per il raggiungimento delle sue finalità l'Associazione dispone, inoltre, delle seguenti risorse:

- A) somme versate dai soci a titolo di quota associativa;
- B) contributi di privati;
- C) contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni Pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- D) eventuali interessi maturati su BOT, BTP, CCT ed altri titoli consimili di proprietà dell'Associazione.

Gli utili o gli avanzi di gestione e/o di attività marginali devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.



ARTICOLO 5 - SOCI

I soci dell'Associazione si distinguono in:

- soci fondatori;
- soci ordinari;
- soci onorari.

Sono soci fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto dell'Associazione.

Sono soci ordinari i tutti i medici veterinari iscritti all'Ordine ed i medici veterinari di nazionalità straniera, che su loro domanda siano ammessi a far parte dell'Associazione con delibera del Consiglio Direttivo.

Sono soci onorari coloro che siano chiamati a far parte di tale categoria dal Consiglio Direttivo in ragione di particolari meriti scientifici nel campo degli animali d'affezione o per aver contribuito meritoriamente all'attività dell'Associazione.

I soci devono essere maggiorenni.

ARTICOLO 6 - ADESIONE

La domanda di adesione deve essere indirizzata al Presidente e deve contenere l'impegno incondizionato ad osservare il presente Statuto e le delibere legalmente assunte dagli organi dell'Associazione.

Sulla domanda decide insindacabilmente, con parere motivato in caso di rifiuto, il Consiglio Direttivo.

In caso di accettazione della domanda il candidato diventa socio a pieno diritto solo dopo il pagamento della quota sociale.

L'adesione impegna il socio a tempo indeterminato, salvo recesso comunicato al Consiglio Direttivo mediante lettera raccomandata spedita almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno solare. Ogni eventuale richiesta di riammissione dovrà essere esaminata ed approvata dal Consiglio Direttivo.

In nessun caso saranno rimborsate le quote sociali versate.

Le quote sociali sono personali ed intrasferibili e non sono soggette a rivalutazione.

La qualità di socio si perde per decesso, recesso e/o esclusione.

In caso di decesso, la quota si trasmette agli eredi, purché abbiano i requisiti per divenire soci ordinari.

Il diritto di recesso può essere esercitato ai sensi dell'articolo 24 c.c. e ha effetto a decorrere dalla fine dell'anno sociale in corso al momento della presentazione della domanda.

Con delibera motivata del Consiglio Direttivo possono essere esclusi i soci morosi nel pagamento della quota associativa per oltre un biennio o che fomentino dissidi tra gli associati o, infine, che con il loro comportamento compromettano il buon nome o il decoro dell'Associazione.

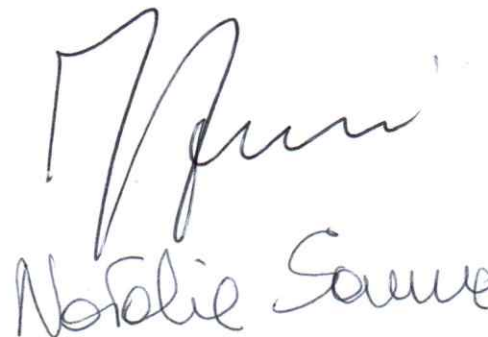
ARTICOLO 7 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i soci hanno eguali diritti e doveri e possono essere eletti alle cariche sociali. Ogni socio ha diritto ad un solo voto.

I soci fondatori e ordinari sono tenuti al versamento della quota associative annuale che verrà proposta dal Consiglio Direttivo e votata dall'assemblea dei soci.

I soci onorari non pagano quota associativa.

Il diritto di voto non può essere esercitato dal socio in mora nel pagamento della quota associativa annuale.



Notarie Sante

ARTICOLO 8 - ORGANI

L'Associazione ha struttura democratica.

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo.



ARTICOLO 9 - ASSEMBLEA

L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti i soci.

L'assemblea è convocata dal Presidente quando lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero da almeno un terzo dei soci e, comunque, almeno una volta l'anno, per esaminare e approvare i bilanci consuntivo e preventivo dell'Associazione.

L'assemblea dei soci deve essere convocata mediante lettera oppure altra modalità che sia idonea ad assicurarne la ricezione da parte degli aventi diritto, con l'indicazione dell'ordine del giorno, della data, del luogo e dell'ora della riunione, da inviarsi almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso potrà contenere anche l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della seconda convocazione, che potrà tenersi lo stesso giorno della prima, almeno un'ora dopo, nell'ipotesi che la prima andasse deserta.

L'assemblea è presieduta dal Presidente; essa nomina anche al suo interno il segretario che assiste il Presidente.

ARTICOLO 10 - POTERI E QUORUM DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- delibera sulle modifiche del presente statuto;
- delibera sullo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- delibera sulle questioni che le vengono rimesse, anche ai sensi del successivo art.12;
- approva i bilanci consuntivo e preventivo dell'Associazione.

L'Assemblea è valida in prima convocazione se è presente la metà più uno dei soci, in seconda convocazione, almeno un'ora più tardi, qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto. Non sono ammesse deleghe.

Per le modifiche dello statuto, in prima convocazione è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto ed in seconda convocazione della maggioranza dei soci presenti aventi diritto di voto.

Non sono ammesse deleghe.

Per lo scioglimento dell'Associazione e per la devoluzione del suo patrimonio, nei limiti di cui al successivo art. 16, è necessario il voto favorevole dei tre quinti degli associati aventi diritto al voto.



ARTICOLO 11 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si compone di sette membri, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Possono essere eletti componenti il Consiglio Direttivo tutti i soci aventi diritto al voto.

Al Consiglio Direttivo spetta l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Il Consiglio:

- nomina e revoca, tra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere;
- predispone annualmente i bilanci consuntivo e preventivo da presentare all'assemblea dei soci per l'approvazione;
- delibera sull'ammissione di nuovi soci e sulla nomina dei soci onorari;
- delibera sull'esclusione dei soci;
- determina gli indirizzi dell'Associazione, decidendo su iniziative da intraprendere ai fini del conseguimento degli scopi dell'Associazione (vedi art. 3).

ARTICOLO 12 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è convocato dal suo Presidente, quando lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti, mediante avviso in forma libera, contenente la indicazione dell'ordine del giorno nonché della data, del luogo e dell'ora della riunione, inviato almeno otto giorni prima della data fissata o, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima.

Il Consiglio si riunisce almeno una volta l'anno.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno quattro consiglieri e decide a maggioranza dei presenti, in caso di parità la decisione sarà rimessa all'assemblea degli associati.

ARTICOLO 13 - PRESIDENTE – VICE PRESIDENTE – SEGRETARIO – TESORIERE

Il Presidente viene eletto nei modi di cui al precedente art. 11.

Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Il Presidente non rieletto, assume la qualifica di Past-Presidente, e partecipa per il primo triennio successivo alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, cura l'osservanza dello statuto e ne promuove le riforme qualora si renda necessario.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento, assenza o delega di quest'ultimo.

Il Segretario coadiuva il Presidente nello svolgimento delle funzioni amministrative e redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere cura la contabilità dell'Associazione, provvede alla riscossione delle quote annuali sia direttamente che attraverso terzi e collabora con il Presidente per tutto quanto attiene la gestione economica dell'Associazione.

Napoli Sante

ARTICOLO 14 - REVOCA E SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a più di tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo viene invitato dal Presidente a dare spiegazioni in forma scritta.

Perdurando la situazione sopra indicata il Presidente convoca l'Assemblea Straordinaria per i provvedimenti del caso.

I membri del Consiglio Direttivo che nel corso del loro mandato rendessero vacante la carica per qualsivoglia motivo vengono sostituiti dal primo dei non eletti; a parità di voti la carica verrà conferita al più anziano per appartenenza all'Associazione.

I Consiglieri subentranti resteranno in carica sino allo scadere del mandato dei Consiglieri sostituiti.

Qualora per qualunque motive venisse a mancare la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio Direttivo decadrà ed i Consiglieri restanti dovranno entro 30 giorni convocare un'Assemblea Straordinaria per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 15 – ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

L'esercizio sociale della associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo presenta annualmente all'assemblea la relazione sulla gestione, nonché il rendiconto consuntivo dell'esercizio trascorso e quello preventivo per l'anno in corso. Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere depositati nella sede dell'Associazione quindici giorni prima della convocazione dell'Assemblea affinché i soci possano prenderne visione.

Nella redazione del bilancio il Consiglio dovrà attenersi ad una rigida trasparenza gestionale.

ARTICOLO 16 - DURATA - SCIoglimento

L'Associazione ha durata illimitata e potrà sciogliersi per decisione dell'Assemblea o per le altre cause stabilite dalla legge.

In caso di scioglimento per qualsiasi causa dell'Associazione, il patrimonio residuo e le eventuali eccedenze attive risultanti dal bilancio di liquidazione, dopo il pagamento di ogni passività, andranno devolute a Enti e Organismi con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23/12/1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 17 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti, in quanto compatibili con la legislazione vigente, decide l'assemblea ai sensi delle leggi vigenti e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

